



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Ricognizione della nullità del rapporto di lavoro tra il Consiglio regionale e il giornalista Gianfranco Manfredi - Provvedimenti consequenziali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 68 del previgente Statuto calabrese (legge 28 luglio 1971, n. 519) prevedeva che, con delibera del Consiglio regionale, potessero essere conferiti incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei Servizi della Regione o per lo svolgimento di compiti particolari;
- il "Disciplinare per l'incarico di giornalisti per i quali è prevista l'assunzione a contratto ex art. 68 dello Statuto", approvato con delibera del Consiglio regionale n. 72 del 12 aprile 1972, prevedeva che il rapporto *de quo* venisse disciplinato dall'allora vigente Contratto nazionale di lavoro giornalistico, in quanto applicabile, e dalle norme dello stesso disciplinare; che la durata dell'incarico fosse legata a quella della legislatura, con possibilità di recesso *ad nutum*; che, per il funzionamento dell'Ufficio Stampa, l'Amministrazione regionale dovesse fornire il relativo personale regionale, distinto dai giornalisti incaricati, i quali ultimi avevano gli stessi doveri del personale regionale, per l'intera durata dell'incarico;
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 130 del 29 luglio 1972, veniva istituita la rivista "Calabria", registrata presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 4 luglio 1973;
- la l.r. 28 marzo 1975, n. 9 (Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale) prevedeva che ai giornalisti degli uffici stampa della Giunta e del Consiglio, si applicasse il contratto nazionale di lavoro della categoria e che l'affidamento degli incarichi dovesse avvenire con deliberazione del Consiglio regionale (art. 2, commi 5 e 6); inoltre, detto art. 2, nell'istituire il ruolo unico del personale regionale, prevedeva sette qualifiche funzionali, tra le quali non era ricompresa quella dei giornalisti (art. 2, comma 3);
- su proposta dell'Ufficio di Presidenza (di cui alla deliberazione n. 241 del 10 luglio 1986), con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 134 del 22 luglio 1986, veniva disposto l'affidamento, ex art. 68 dello Statuto allora vigente, al sig. Gianfranco Manfredi dell'incarico di redattore del mensile "Calabria", con decorrenza 1 agosto 1986 e fino alla scadenza della IV legislatura, con applicazione al giornalista del regime di rapporto giuridico di cui al sopra menzionato disciplinare e con il trattamento economico di cui al contratto di lavoro dei giornalisti professionisti, in relazione alla qualifica di redattore;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 205 del 21 marzo 1990, veniva conferito al sig. Gianfranco Manfredi l'incarico di collaboratore stabile e continuativo della rivista "Calabria", con compiti di redattore ed applicazione, per quanto riguarda il trattamento economico e per quanto non previsto nella deliberazione, della disciplina di cui al Contratto

- nazionale di lavoro giornalistico (CNLG); nella stessa deliberazione, si legge *“che la natura della rivista, gli argomenti da questa trattati, nonché lo sviluppo assunto dalla stessa, impongono di conferire carattere di continuità e di stabilità ad alcune collaborazioni esterne mediante la instaurazione di rapporti continuativi e stabili”*;
- la l.r. 2 maggio 1991, n. 5 (Istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale della Calabria), nell'istituire il ruolo del personale del Consiglio regionale, distinto da quello di Giunta (art. 1), stabiliva la dotazione organica, distinta per qualifiche funzionali, tra le quali non erano ricompresi i giornalisti;
 - con deliberazione n. 600 del 19 dicembre 1994, l'Ufficio di Presidenza consiliare richiedeva al Consiglio regionale l'utilizzazione provvisoria, anche del giornalista Gianfranco Manfredi *“per tutte le attività di informazione istituzionale del Consiglio”*;
 - con deliberazione n. 465 del 20 dicembre 1994, il Consiglio regionale autorizzava, nelle more della definitiva ristrutturazione dell'Ufficio Stampa in sede di recepimento dell'allora vigente decreto legislativo n. 29/1993, l'utilizzazione del giornalista Gianfranco Manfredi, il quale aveva dato prova della propria qualificazione presso la redazione della rivista Calabria, nello stesso Ufficio Stampa del Consiglio regionale;
 - con provvedimento n. 32 del 4 gennaio 1995, la Commissione di controllo sugli atti della Regione chiedeva chiarimenti e ulteriori elementi di valutazione sulla sopra citata deliberazione consiliare n. 465;
 - il Consiglio regionale, con deliberazione n. 515 del 6 marzo 1995, forniva alla Commissione di controllo i richiesti chiarimenti in merito alla deliberazione *de qua*, precisando, in particolare, che lo status giuridico del giornalista Manfredi fosse quello di redattore, per come evincibile *“dai rapporti di lavoro instaurati in base alla deliberazione consiliare n. 134 del 22 luglio 1986 e alla successiva delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 205 del 21 marzo 1990”*; sul punto, si rammenta che trattavasi di rapporti a tempo determinato per la durata della legislatura;
 - la Commissione di controllo, con provvedimento n. 379 del 30 marzo 1995, esaminata la succitata deliberazione di chiarimenti n. 515, non riscontrava *“vizi di legittimità trattandosi di atto che non comporta aumento di spesa a carico del bilancio regionale”*;
 - con nota prot. n. 030/GAB. del 17 maggio 1995, il Presidente del Consiglio regionale *pro tempore* rilevava *“l'inusualità della procedura e, nel merito, una censurabile interpretazione della delibera del Consiglio regionale n. 515 del 6 marzo 1995.”*, precisando che, quest'ultima, nell'autorizzare l'utilizzazione provvisoria, anche del giornalista Manfredi nell'Ufficio Stampa, *“non attribuisce loro lo status di dipendenti del Consiglio regionale ...”*;
 - con deliberazione n. 286 dell'11 novembre 1995, l'Ufficio di Presidenza della VI legislatura conferiva, fino alla propria scadenza, l'incarico di direttore responsabile della testata giornalistica “Calabria” al giornalista Gianfranco Manfredi, attribuendogli il trattamento economico proprio della qualifica di Caporedattore;
 - con deliberazione n. 58 del 5 dicembre 1995, il Consiglio regionale ratificava l'attribuzione al giornalista Gianfranco Manfredi, nominato direttore responsabile della testata giornalistica “Calabria”, del trattamento economico di Caporedattore, autorizzando l'Ufficio di Presidenza ad attribuirgli la corrispondente qualifica;
 - con deliberazione n. 62 del 30 gennaio 1996, l'Ufficio di Presidenza attribuiva al giornalista Gianfranco Manfredi, direttore responsabile della testata giornalistica “Calabria”, la qualifica di Caporedattore;
 - la legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, al suo art. 11, ridefiniva l'Ufficio Stampa quale *“struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche editate dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato.”*
 - con deliberazione n. 520 dell'1 settembre 1997, l'Ufficio di Presidenza definiva, tra l'altro, il contingente di giornalisti della Struttura speciale Ufficio Stampa, individuando n. 2 Capo redattori, n. 1 Capo servizio e n. 4 redattori di prima nomina;
 - con deliberazione n. 329 del 30 settembre 1998, l'Ufficio di Presidenza consiliare modificava la precedente deliberazione n. 520, nella parte relativa alla determinazione del contingente di personale della Struttura speciale Ufficio Stampa, prevedendo n. 3 Caporedattori, n. 4 giornalisti, di cui uno per le riviste “Calabria” e “Calabria Informa” e n. 3 per l'Ufficio Stampa, stabilendo che

- potessero essere assunti, con contratto a termine, giornalisti – professionisti iscritti negli albi professionali, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 8/1996; inoltre, approvava la proposta di realizzazione dell'Agenzia settimanale "Calabria Informa" (formalmente avviata il 21 gennaio 1999);
- la l.r. 2 giugno 1999, n. 16, modificava l'art. 11, comma 1, della l.r. 8/1996, inserendo dopo le parole "giornalisti professionisti" le parole "e pubblicisti", con ciò ampliando la platea dei soggetti che potevano essere chiamati a contratto nell'ambito della Struttura speciale Ufficio Stampa;
 - con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 101 del 12 luglio 1999, il giornalista Gianfranco Manfredi veniva nominato Vice Capo Ufficio Stampa del Consiglio regionale;
 - la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al suo art. 9 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano dotarsi di un ufficio stampa, costituito "da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità." il quale ultimo, a sua volta, autorizzava le P.A. al conferimento di incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza, per esigenze cui le stesse non possono far fronte col personale in servizio, determinandone preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Oggi il rinvio deve essere inteso non più all'art. 7, comma 6, del d.lgs. 29/1993, ma al vigente art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 - la l.r. 2 marzo 2005, n. 8, nel modificare l'art. 11, comma 1, della l.r. 8/1996, ne sopprimeva le parole da "L'incarico..." a "...rinnovato...", ossia il suo ultimo periodo, che recitava: "L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato.";
 - con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 21 del 17 marzo 2005, venivano conferiti al giornalista caporedattore Gianfranco Manfredi, fino al 31 dicembre 2005, l'incarico di Capo Ufficio Stampa e di Condirettore dell'Agenzia Calabria Informa, disponendo, altresì, la registrazione dell'Agenzia *de qua* presso il Tribunale di Reggio Calabria, che avveniva il 29 aprile 2005;
 - con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2006, l'Ufficio di Presidenza prorogava fino al 30 giugno 2006, tra l'altro, l'incarico di Capo Ufficio Stampa al giornalista Gianfranco Manfredi, confermando in ogni sua parte la precedente deliberazione n. 21/2005 fino alla medesima scadenza;
 - la l.r. 10 agosto 2011, n. 28, nell'abrogare, tra l'altro, la sopra citata l.r. 9/1975, al suo art. 2, comma 2, stabiliva che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa assunti.";
 - con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 19 marzo 2012 venivano revocati tutti gli atti relativi al conferimento dell'incarico di Direttore responsabile e di Condirettore responsabile della rivista "Calabria", nonché tutti gli incarichi conferiti nell'Agenzia settimanale "Calabria Informa", in considerazione del fatto che la stessa era stata soppressa;
 - dall'1 luglio 2006 al 6 agosto 2012, senza che venissero adottati ulteriori provvedimenti formali, il sig. Gianfranco Manfredi continuava a svolgere di fatto le funzioni di Capo Ufficio Stampa;
 - con contratto di lavoro a tempo pieno rep. n. 433 del 22.01.2013, stipulato tra il Consiglio regionale e il sig. Gianfranco Manfredi, lo stesso veniva confermato, a decorrere dal 7 agosto 2012, nella qualifica di Caporedattore, per come attribuitagli con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 30 gennaio 1996, "fermo restando il rapporto di lavoro pregresso così come si è finora svolto." (cfr. pag. 3 del contratto rep. n. 433); l'art. 9 del citato contratto rinviava, per quanto in esso non espressamente previsto, al vigente CNLG e successivi rinnovi e, per la parte non disciplinata dal CCNL o dalla specifica normativa statale o regionale, alle norme del codice civile;
 - in sede di verifica amministrativo-contabile eseguita dal 30 settembre 2013 al 20 dicembre 2013, con relazione adottata in data 18 febbraio 2014 dall'Ispettorato generale di Finanza - Servizi ispettivi di Finanza pubblica del MEF, l'Ispettore, nell'evidenziare nell'apposito paragrafo 4.3.3 "Ufficio Stampa del Consiglio regionale" varie anomalie nelle modalità di reclutamento del personale ivi assegnato e l'illegittimità dei reiterati rinnovi dei relativi incarichi, quantificava gli importi "illegittimamente riconosciuti al personale così assunto" nel periodo oggetto di ispezione (anni dal 2008 al 2012 incluso) nell'Ufficio Stampa consiliare, ivi compreso il sig. Gianfranco Manfredi (pag. 233);

- sulla scorta di quanto rilevato dal sopra citato Ispettore, questa Amministrazione inoltrava, tra gli altri, al sig. Manfredi la nota prot. n. 8189 del 24 febbraio 2015, finalizzata all'interruzione dei termini prescrizionali mediante richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite dal 2008 al 2012;
- con nota MEF – R.G.S. Prot. 38195 dell'8 marzo 2017, il predetto Ispettorato forniva un riscontro alle controdeduzioni regionali prot. n. 160579/SIAR del 17 maggio 2016, e confermava, tra l'altro, le criticità già rilevate con riferimento all'Ufficio Stampa, rimanendo *“in attesa di conoscere i provvedimenti adottati per il superamento dei rilievi ancora da regolarizzare, al fine di effettuare le valutazioni conclusive sulla presente trattazione.”*;
- facendo seguito alla precedente nota del 2015, con ulteriore missiva prot. 3388 del 23 gennaio 2018, il Consiglio regionale chiedeva al Manfredi la restituzione delle somme ivi quantificate, riferite al medesimo periodo, con contestuale intimazione di pagamento e costituzione in mora;
- avverso la nota MEF prot. 38195, la Regione Calabria proponeva ricorso al TAR Calabria – sede di Catanzaro n. 506/2017, cui seguiva ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 13 giugno 2019, avverso la nota MEF – RGS – Prot. 83957 del 26/04/2019 – U, con cui il sopra detto Ispettorato comunicava *“di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione,”* considerando le argomentazioni proposte dalla Regione *“non idonee al superamento delle situazioni di irregolarità”* riscontrate, tra l'altro, con riferimento all'Ufficio Stampa (cfr. rilievi nn. 48 e 49), rimettendo, infine, alla Magistratura contabile ogni valutazione in proposito. Entrambi i ricorsi venivano rigettati dal TAR con sentenza n. 923/2020 con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità tanto della domanda principale che dei motivi aggiunti, nulla chiarendo, però, in ordine alla questione che ci occupa;
- la legge regionale 31 maggio 2019, n. 14 (Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8) stabiliva che *“Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005), di soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), deve intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore.”*;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 dell'11 giugno 2020, depositata il 6 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della succitata l.r. 14/2019, affermando *“quanto al denunciato contrasto con l'art. 3 Cost., che la disposizione impugnata è priva dei caratteri della legge di interpretazione autentica e ha invece la portata di una norma innovativa con efficacia retroattiva.”* (cfr. 5.), *“...essendo proiettata solo a regolare i rapporti in corso alla data suddetta e non già i (nuovi) rapporti sorti nella vigenza della disposizione interpretata.”* (cfr. 5.2). La Corte ha rilevato, altresì, che la norma interpretativa non ha chiarito se, con la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 11, comma 1 della l.r. 8/1996, non fosse più prevista la predeterminazione per legge della durata del contratto o se lo stesso potesse essere finanche privo di alcun termine di durata.

La Corte, inoltre, ha ritenuto che avrebbe, comunque, dovuto trovare applicazione la normativa statale (art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001) che prevede un necessario termine di durata per gli incarichi a soggetti estranei alla P.A..

E, ancora: *“In breve, nell'ambito delle varianti di senso della disposizione interpretata non poteva rientrare, mancando ogni riferimento in tale direzione, il significato alla medesima attribuito dalla disposizione interpretativa denunciata, ossia quello di unificare i rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 8 del 2005 tra i giornalisti e i pubblicisti esterni facenti parte dell'Ufficio stampa presso il Consiglio regionale e di confermarli quali “rapporti di lavoro” alle dipendenze del Consiglio stesso.”* (cfr. 5.2); con ciò svelando *“l'intrinseco difetto di ragionevolezza di quest'ultima nella misura in cui prevede la stabilizzazione ex tunc dei giornalisti e pubblicisti chiamati a contratto.”* e ponendosi *“in aperta violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost., oltre a contrastare con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost.”*, essendo *“il pubblico concorso la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego”*.

L'illegittimità della norma permane anche *“qualora l'Ufficio stampa potesse ricondursi, come in altre amministrazioni, nell'ambito di quelli di diretta collaborazione delle autorità politiche (sentenza n. 85 del 2016), rispetto ai quali questa Corte ha più volte chiarito che una successiva stabilizzazione dei relativi addetti violerebbe la regola del pubblico concorso, posta dall'art. 97, quarto comma, Cost. (sentenze n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e, di recente, n. 43 del 2019).”*;

- La Corte d'Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, con sentenza n. 479 del 6 novembre 2020, comunicata dall'Avvocatura regionale con nota del 12 gennaio 2021 e acquisita con prot. 0000507 in pari data, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – sez. Lavoro – n. 157/2018, ha accolto l'appello presentato dalla Regione Calabria, in via principale, rigettando integralmente l'originaria domanda del ricorrente Manfredi avente a oggetto, tra l'altro, il pagamento dell'indennità di cessione di cui all'art. 14 del CNLG, a decorrere da settembre 2012; la Corte, pertanto, ordinava al Manfredi la restituzione delle somme pagate dalla Regione (*rectius* Consiglio regionale). Nei motivi della sentenza n. 479/2020, la Corte d'appello ha rilevato che *“il Dott. Manfredi aveva allegato sin dall'atto introduttivo di essere stato stabilizzato in forza dell'art. 10 bis della legge regionale n.8 del 199, ma tale prospettazione è erronea e va incontro al rilievo, da compiersi d'ufficio, della nullità di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione instaurato in difetto di un pubblico concorso”*, richiamando, a supporto delle proprie valutazioni, la sopra detta pronuncia della Consulta n. 133/2020, *“proprio in relazione alla violazione della regola dell'accesso ai pubblici uffici con pubblico concorso”* (cfr. pag. 9); inoltre, ha ritenuto che *“anche ove il rapporto di lavoro in questione fosse inteso come rapporto a contratto (ossia privatistico anche come con incarico esterno ...), non può non rilevarsi il profilo di nullità del conferimento di un incarico dirigenziale quale quello del Capo redattore o Capo Ufficio stampa in difetto di apposita procedura selettiva.”*, confermando la duplice anomalia del rapporto in relazione sia al suo profilo genetico che alla sua disciplina (privatistica in luogo della contrattazione di comparto) e affermando che la conseguente nullità del rapporto preclude la tutelabilità di ogni pretesa, giuridica ed economica, del lavoratore, a prescindere dalla natura del rapporto stesso. Su tale pronuncia, è pendente il ricorso per Cassazione attivato dal Manfredi;
- l'Ufficio di Presidenza, per come risulta dalla nota doc. int. 450 del 25 gennaio 2021 del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, all'esito dell'informativa posta all'ordine del giorno della medesima data, avente ad oggetto la suddetta sentenza n. 479/2020 e le eventuali ricadute sull'Ufficio Stampa, *“nel prenderne atto e volendosi uniformare ai principi in essa contenuti”*, tra cui quelli cristallizzati dalla sopra menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 133/2020, espressamente richiamata dalla Corte d'Appello, ha esortato *“gli uffici competenti a porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie e consequenziali”*;

PRESO ATTO della convergenza delle motivazioni poste a fondamento delle sopra riportate decisioni della Corte costituzionale e della Corte d'Appello circa la nullità del rapporto di lavoro intercorrente tra il Consiglio regionale e il sig. Gianfranco Manfredi, per violazione di norme imperative, a prescindere dalla qualificazione giuridica a esso attribuibile;

RITENUTA improcrastinabile, quindi, l'adozione di ogni provvedimento utile a dare attuazione alla sopra citata delega dell'Ufficio di Presidenza consiliare, in ossequio pure ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa e al fine di scongiurare eventuali ipotesi di danno e responsabilità a carico dell'Amministrazione consiliare;

CONSIDERATO che la nullità del rapporto di che trattasi, per come giudizialmente rilevata rende pure irricevibile per questa Amministrazione la prestazione effettuata dal sig. Manfredi (cfr. Cass. Civ. – Sez. lavoro, sent. n. 25 giugno 2019, n. 17002);

VISTA pure la consolidata giurisprudenza in materia di nullità del contratto di lavoro per violazione di norme imperative, secondo cui, *ex plurimis*:

- *“Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni – se così può dirsi – ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo.... Trattandosi, quindi, di comportamento con il quale si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. n. 13800/2017; n. 3047/2017; n. 3826/2016; n. 19626/2015; n. 1047/2014; n. 19425/2013; n. 8328/2010; n. 25761/2008)”* (cfr. Cass. civ. – Sez. lavoro, sent. n. 14809/2020);

- *“Nell’impiego pubblico contrattualizzato il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, tra cui quello di autotutela, non può dare esecuzione ad atti nulli... che qualora l’atto adottato risulti in contrasto con una norma imperativa, l’ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione, ben può sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni scaturenti dall’atto illegittimo”* (Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 24216/2017);
- in una fattispecie di contratto di lavoro nullo, in quanto stipulato in violazione delle norme regolanti l’assunzione dei pubblici dipendenti *“deve escludersi che l’amministrazione abbia esercitato un potere di recesso, essendosi limitata, secondo la corretta qualificazione giuridica, a farne cessare l’esecuzione”* (Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 6851/2010);
- analogamente, ove si tratti di rapporti di lavoro di natura strettamente privatistica, *“nel contratto affetto da nullità per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato”* (Cass. civ. – Sez. lavoro, sent. n. 3177/2019);

RITENUTA quindi esclusa ogni ipotesi di licenziamento, recesso e/o risoluzione anticipata, stante l’inesistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti, in considerazione della sua nullità per violazione di norme imperative;

VALUTATO che il presente atto ricognitivo della nullità del rapporto lavorativo *de quo* per violazione di norme imperative ha carattere necessitato, stante l’inequivocabile volontà dell’Amministrazione consiliare di uniformarsi ai sopra richiamati principi giurisprudenziali;

CONSIDERATA pure l’obiettivo difficoltà di qualificare con certezza la natura giuridica di tale rapporto, per come pure rilevato giudizialmente nelle parti motivate delle sentenze afferenti la vicenda *de qua*, e la conseguente problematicità della quantificazione delle complessive somme da ripetere, stante la risalenza del prefato rapporto, che, nel corso del tempo, ha ricevuto diversificati e sovrapposti trattamenti;

DATO ATTO che, stante il mandato conferito anche alla scrivente dall’Ufficio di Presidenza, giusta la succitata nota doc. int. 450 del 25 gennaio 2021, appare opportuno che il presente provvedimento, così come proposto dal responsabile del procedimento, sia adottato dal Direttore generale;

VISTI:

- gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- la legge 7 giugno 2000, n. 150;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8;
- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;
- la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e, in particolare, gli artt. 5 e 9;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, approvato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e modificato dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;
- il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria, approvato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 04.05.2017 e modificato con deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;
- la determinazione del Segretario generale *pro tempore* R.G. n. 311 del 19 giugno 2018, con la quale è stata approvata la nuova declaratoria delle funzioni della struttura burocratico-organizzativa del Consiglio regionale della Calabria;
- deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Segretario/Direttore generale reggente alla scrivente, Avv. Maria Stefania Lauria;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023 e piano degli indicatori di bilancio esercizi 2021-2023;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta ex art. 4 della legge regionale n. 19/2001,

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate:

- di dare seguito a quanto disposto dall'Ufficio di Presidenza, per come risultante dalla nota doc. int. n. 450 del 25 gennaio 2021, prendendo atto dei principi enucleati nella parte motiva della sopra citata sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sez. lavoro, n. 479/2020, la quale richiama espressamente, in particolare, quelli della sentenza della Corte costituzionale n. 133/2020;
- conseguentemente, di uniformarsi ai predetti principi;
- di dare atto, pertanto, della nullità, per violazione di norme imperative, del rapporto di lavoro intercorrente tra il Consiglio regionale della Calabria e il giornalista sig. Gianfranco Manfredi;
- di far valere, in ogni caso, l'assenza di qualsiasi vincolo contrattuale tra il Consiglio regionale della Calabria e il suddetto giornalista;
- di far valere, per l'effetto, l'insussistenza di reciproci diritti e obblighi tra le parti e la conseguente irricevibilità da parte del Consiglio regionale della Calabria della prestazione del suddetto Manfredi;
- di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dalla data della notifica al sig. Manfredi;
- di ripetere le somme indebitamente percepite dal sig. Gianfranco Manfredi dal 2008 al 2012 (di cui alle note interruttive dei termini prescrizionali prot. n. 8189 del 24 febbraio 2015 e n. 3388 del 23 gennaio 2018) e dal 2013 fino alla data di decorrenza del presente provvedimento, con riserva di determinare, con atto successivo a cura del dirigente del Settore Risorse umane, responsabile del procedimento, l'esatta quantificazione delle somme complessivamente dovute dallo stesso Manfredi;
- trasmettere copia del presente provvedimento:
 - all' interessato sig. Gianfranco Manfredi, per notifica;nonché, per quanto di competenza e per ogni opportuna conoscenza:
 - al Segretario generale;
 - al Dirigente del Settore Segreteria dell'Ufficio di Presidenza;
 - al Dirigente dell'Area Gestione;
 - al Dirigente del Settore Risorse umane;
 - al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
 - al Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;
 - al Dirigente del Settore Informatico e Flussi informativi;
 - agli enti previdenziali preposti: CASAGIT, INPGI e PREVINET;
 - alla Procura regionale della Corte dei Conti – Sezione Calabria.

Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Cortellaro

Il Direttore generale
Avv. Maria Stefania Lauria